

Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano



OPERATIONS

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

Elaborato n.	Descrizione
001	Capitolato Speciale d'Appalto

Revisioni	Data	Firma	
00	Aprile 2017		

Operations
Il Responsabile

Ing.  Palomba

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

INDICE

CAPO. 1 -	NATURA E OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	3
ART. 1 -	OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	3
ART. 2 -	AMMONTARE E VARIAZIONI DELL' ACCORDO QUADRO	6
ART. 3 -	CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	6
ART. 4 -	DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	7
CAPO. 2 -	DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
ART. 5 -	MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	7
ART. 6 -	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	8
ART. 7 -	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 8 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' ACCORDO	9
ART. 9 -	FALLIMENTO DELL' APPALTATORE	9
ART. 10 -	RECESSO	9
ART. 11 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO	10
ART. 12 -	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	10
CAPO. 3 -	ESECUZIONE DEI LAVORI	11
ART. 13 -	RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	11
ART. 14 -	ORGANIZZAZIONE DELL' IMPRESA	12
ART. 15 -	SISTEMA DI WORK FORCE MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO DEI DATI	14
ART. 16 -	RACCOLTA E SCARICO DATI	14
ART. 17 -	QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	14
ART. 18 -	CONSEGNA E ESECUZIONE DEI LAVORI	16
ART. 19 -	CONDOTTA DEI LAVORI	17
ART. 20 -	DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	18
ART. 21 -	PENALI	18
ART. 22 -	LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI URGENTI	19
ART. 23 -	LAVORI GIORNALIERI, FESTIVI E NOTTURNI	19
CAPO. 4 -	DISCIPLINA ECONOMICA	20
ART. 24 -	PAGAMENTI IN ACCONTO	20
ART. 25 -	PAGAMENTI A SALDO	21
ART. 26 -	LAVORI A MISURA	22
ART. 27 -	LAVORI IN ECONOMIA	22
ART. 28 -	ONERI DI DISCARICA	23
ART. 29 -	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	23
ART. 30 -	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	24
ART. 31 -	REVISIONE PREZZI	24
ART. 32 -	DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E NUOVI PREZZI	24
ART. 33 -	AUMENTO O DIMINUIZIONE DEI LAVORI APPALTATI	25
ART. 34 -	CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D' APPALTO	25
CAPO. 5 -	CAUZIONIEGARANZIE	25
ART. 35 -	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	25
CAPO. 6 -	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
ART. 36 -	NORME DI SICUREZZA GENERALI	27
ART. 37 -	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	27
ART. 38 -	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	27

 AgcGest Servizi Gruppo Arco	Capitolato speciale d'appalto	Rev.00	File: csa
---	-------------------------------	--------	-----------



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

ART. 39 -	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	28
ART. 40 -	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	28
CAPO. 7 -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	29
ART. 41 -	SUBAPPALTO	29
CAPO. 8 -	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	29
ART. 42 -	RISERVE DELL'APPALTATORE	29
ART. 43 -	ACCORDO BONARIO	30
ART. 44 -	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	31
ART. 45 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
ART. 46 -	EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE	33
CAPO. 9 -	ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E COLLAUDO	34
ART. 47 -	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	34
ART. 48 -	CONTO FINALE	34
ART. 49 -	COLLAUDO	34
ART. 50 -	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.....	35
CAPO. 10 -	NORME FINALI	35
ART. 51 -	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	35
ART. 52 -	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	40
ART. 53 -	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	40
ART. 54 -	CUSTODIA DEL CANTIERE	40
ART. 55 -	CARTELLO DI CANTIERE	40

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

CAPO. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1- Il presente Accordo Quadro, con un unico operatore economico secondo quanto stabilito dall'art. 54 del DLGS 50/2016, ha per oggetto l'esecuzione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso delle viabilità soggette ad interventi nel sottosuolo derivanti dalle attività gestionali della G.O.R.I. S.p.A. (Servizio Idrico Integrato con giusta Convenzione di Gestione del 30/09/2002) siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali nei territori dei Comuni ricadenti nell'ATO3 Sarnese – Vesuviano, con l'impiego di manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle forniture occorrenti.

I territori dei Comuni ricadenti nell'ATO3 Sarnese – Vesuviano sono:

- ✓ Anacapri, Angrì, Boscoreale, Boscotrecase, Bracigliano, Brusciano, Calvanico, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casola di Napoli, Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Corbara, Ercolano, Fisciano, Gragnano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Mercato San Severino, Meta, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Ottaviano, Pagani, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Roccapiemonte, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Valentino Torio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Saviano, Scafati, Scisciano, Siano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano, Volla.

2- Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo altre indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori e comunque rispondenti alle prescrizioni tecniche dell'Ente titolare della sede stradale interessata:

- a. Rimozione di pavimentazione totale o parziale di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature muniti di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
- b. Trasporto e conferimento a discariche controllate dei materiali di risulta;
- c. Riqualificazione di sottofondi stradali e stesura dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder);
- d. Rifacimento manto carrabile da realizzarsi con la stesura dello strato di usura (tappetino) nel rispetto delle quote esistenti;
- e. Profilatura e messa a quota dei manufatti esistenti sulla sede stradale quali pozzetti e chiusini di qualsiasi tipo, forma e dimensione.
- f. Rifacimento della segnaletica stradale, stalli parcheggi compresi, orizzontale preventivamente rilevata e secondo i dettami dell'Ente proprietario della sede stradale;
- g. Rimozione e riposizionamento di dossi artificiali, elementi di separazione ed arredo stradale presenti;
- h. Riconfigurazione e/o rifacimento di attraversamenti pedonali di qualsiasi forma, tipo e caratteristiche;

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

i. Pulizia di pozzetti riconducibili alle reti idriche ed impianti gestiti da Gori SpA;

3- Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, site in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, ecc.. I singoli lavori verranno affidati dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, mediante specifici Ordini di lavoro (ODL), a cui potrà essere allegata, ove necessario, apposita documentazione tecnica, economica ed amministrativa di dettaglio delle opere a farsi nonché quella relativa alla sicurezza. L'inizio effettivo dell'esecuzione dei singoli lavori sarà precisato dalla D.L. al momento della consegna degli Ordini di Lavoro.

4- I lavori dovranno essere svolti dall'Appaltatore con propri mezzi tecnici, personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appalto ed a suo rischio. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le alee per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'appaltatore dovrà garantire e mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro una opportuna capacità tecnica ed organizzativa tale da poter assicurare la contemporanea esecuzione di più interventi (in ragione di 2 affidamenti massimi contemporanei) anche in territori di Comuni distanti tra di loro. In ogni caso, in considerazione della natura dell'accordo quadro, la GORI S.p.A. non è tenuta ad assicurare la mole costante di lavoro per l'impiego del personale operativo messo a disposizione dall'Impresa e pertanto si riserva di affidare solo gli interventi necessari alla corretta gestione del servizio idrico integrato senza che l'Impresa possa pretendere alcun tipo di corrispettivo per l'eventuale personale non utilizzato.

5- Nel corso dello svolgimento del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di intervenire in tutto il territorio di propria competenza direttamente, oppure eventualmente con altre imprese, sui lavori di cui al presente accordo, senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti e/o indennizzi di sorta, ovvero più in generale, avanzare alcunché e si riserva altresì il diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente capitolato, in vigenza del presente accordo, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice. Resta inteso che gli interventi di cui sopra saranno programmati in maniera da non pregiudicare le attività dell'Appaltatore che, comunque, sarà tenuto a rispettare le istruzioni che gli saranno impartite dalla Stazione Appaltante.

6- I lavori che per qualsiasi causa risultassero subito o in tempo successivo, mal eseguiti, dovranno essere ripristinati o realizzati nuovamente a cura e spese dell'Impresa e secondo le modalità impartite dalla DL; l'eventuale presenza di personale GORI in cantiere non potrà essere invocata dall'Impresa a scarico delle proprie responsabilità.

7- GORI si riserva la facoltà di eseguire prove e verifiche sugli interventi effettuati nell'ambito del presente appalto; tali eventuali prove e verifiche non impegnano la Committente all'accettazione delle opere, la quale avrà luogo solo a seguito del collaudo.

8- Il periodo di garanzia relativo alla corretta realizzazione degli interventi eseguiti sarà della durata di due anni dopo l'ultimazione dei lavori. Durante tale periodo l'Impresa sarà tenuta ad assicurare il ripristino a propria cura e spese di eventuali vizi/imperfezioni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere eseguite dall'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore rimane ad ogni effetto responsabile di eventuali danni a persone o cose che

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

9- L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell'Allegato "Elenco Prezzi" che costituirà parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall'ordine di lavoro. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trova comunque sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

10- Rientrano tra gli oneri dell'Appaltatore, la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza.

11- Rientrano negli oneri a carico dell'impresa la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari all'esecuzione dei lavori, come richiesto dagli Enti preposti (Comuni, Consorzi, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, ENEL, Telecom, privati e altri eventuali) richiesti nei tempi e modi stabiliti dalla Committente, incluso il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico e/o degli oneri richiesti a vario titolo. Per effetto della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore è autorizzato a presentare domanda di autorizzazione alle attività richieste e/o occupazione di suolo pubblico in nome e per conto della Committente. A tal fine l'Appaltatore dovrà previamente comunicare alla Committente il nominativo del/dei soggetto/i dal medesimo abilitati a sottoscrivere le domande di autorizzazione. All'atto del rilascio dell'ordine di lavoro per il quale è richiesta la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione ai permessi/nullaosta, l'appaltatore dovrà procedere entro 4 giorni lavorativi alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici/amministrativi ed al relativo inoltro all'Ente competente.

12- In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere, l'Impresa sarà tenuta ad osservare quanto indicato dalle disposizioni della DL emanate mediante comunicazioni scritte, verbali o mediante presentazione di elaborati grafici esecutivi comprensivi di particolari.

13- Indicazioni più precise potranno essere, di volta in volta, impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, per realizzare secondo le norme tecniche di legge e di regolamento vigenti nel settore, lavorazioni specifiche, ma sempre nel rispetto dell'esecuzione a regola dell'arte.

14- La scelta dei metodi e del tipo di intervento delle varie categorie di lavori sarà indicata dalla Direzione Lavori della G.O.R.I. S.p.A. che di volta in volta potrà decidere le soluzioni più idonee da adottare anche in considerazione della presenza di impianti e apparecchiature afferenti il Servizio Idrico Integrato e per i quali dovrà essere rigorosamente evitato qualsiasi danneggiamento.

15- Restano a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le responsabilità per danni arrecati ai sottoservizi ed a manufatti esistenti nel piano viario anche di altri Enti erogatori di servizi e per quelli di riflesso che eventualmente dovessero subire i terzi.

17- Tutti gli oneri derivanti dalle condizioni esecutive innanzi esposte sono compresi e compensati nei prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi.



	<p>ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.</p>
--	---

ART. 2 - AMMONTARE E VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

1- L'ammontare complessivo massimo dell'Accordo Quadro è definito come segue:

Importo Lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza intrinseci alle lavorazioni da eseguire)	€ 935.000,00
Oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€ 15.000,00
IMPORTO TOTALE	€ 950.000,00

2-Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli affidamenti.

3- Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, saranno espletate esclusivamente sulla base delle effettive esigenze della Stazione Appaltante; l'ammontare complessivo delle stesse potrà pertanto subire variazioni rispetto all'importo contrattuale, che deve intendersi come presunto. Le eventuali variazioni non potranno costituire motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna per l'Appaltatore che sarà tenuto, in ogni caso, ad eseguire le suddette prestazioni senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari qualunque risulti essere l'importo complessivo finale delle prestazioni medesime, nei limiti stabiliti dal presente Capitolato.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di interventi che dovranno essere eseguiti) l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad € 950.000,00, indipendentemente dal ribasso offerto che avrà valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

4- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Non sono soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza aggiuntivi.

5- Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo Capo IV.

6- L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di GORI S.p.A., introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva. Tali variazioni devono notificarsi tempestivamente e per iscritto all'Appaltatore e la loro attuazione non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi.

ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1- Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A», i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3» ed in quella scorporabile «OS10», così come riportato nella seguente tabella.

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese - Vesuviano.

Categoria		Lavorazione	Euro	CLASSIFICA
OG	3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	885.000,00	III
OS	10	Segnaletica stradale non luminosa	50.000,00	I
		Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	15.000,00	

ART. 4 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

1- L'impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all'appalto, ha diligentemente visitato le località territoriali individuate all'art.1 comma 1 del presente CSA e si è resa esattamente conto della natura degli interventi, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua, al rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche indicato "CSA").

2- L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche morfologiche delle sedi stradali ricadenti nei territori individuati di cui all'art. 1 comma 1 ove dovranno essere realizzate le opere, anche sulla base di accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.

3- I prezzi unitari, ottenuti applicando l'unico ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara all'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati integralmente dall'Impresa in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'accordo quadro.

4- Con la stipula del contratto d'accordo, l'Impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile e tutto quanto necessario a garantire gli obblighi per l'esecuzione delle attività così come stabilito al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO. 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

1- Il contratto è stipulato a misura.

2- I prezzi unitari, ottenuti applicando l'unico ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara all'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, costituiscono i prezzi contrattuali sono da intendersi come fissi ed invariabili.

3- I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, comma 1.

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

1- L'accordo è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e nel Contratto di accordo. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui:

- al Titolo V del d.lgs. 81/2008 (dall'allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10/07/2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- al Capo II del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008 – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada).

2- In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e degli interventi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4- Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1- Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- TAV.01 – Planimetria generale delle aree di intervento
- TAV.02 – Cartello informativo di cantiere

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

→ TA.01 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto

→ TA.02 -- Disciplinare tecnico

→ TD.01 - Relazione Generale

→ TE.01 -- Analisi prezzi

→ TE.02 - Elenco prezzi

→ TS.01 - Piano di sicurezza e coordinamento

→ L'offerta prodotta dall'appaltatore in sede di gara.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO

1- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2- L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l' esecuzione dei lavori.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1- In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016.

2- Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.lgs.n. 50/2016.

ART. 10 - RECESSO

1- La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione dandone preavviso secondo le modalità previste al successivo comma 3.

2- Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, in ragione della natura e della specificità delle prestazioni in oggetto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori eseguiti sino alla data del recesso, rinunciando il medesimo appaltatore, sin d'ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

3- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4- L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

1- Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

2- Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

3- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4- In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016.

5- Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1- Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2- Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5- Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

CAPO. 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 13 - *RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE*

1- La G.O.R.I. SPA si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore di eleggere domicilio in uno dei comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Sarnese-Vesuviano".

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto.

L'appaltatore dovrà organizzarsi sul territorio oggetto dell'appalto con propri cantieri idonei a svolgere tutte le attività di supporto, rimessaggio, coordinamento, di ufficio, di servizio per il personale.

2- L'Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute da G.O.R.I. S.p.A.; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

3- L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, nomina, comunicandolo con lettera raccomandata al R.U.P. e al Direttore dei Lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla consegna.

4- Il direttore tecnico dell'impresa appaltatrice è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità.

A tale fine, il direttore tecnico dell'impresa appaltatrice assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore e da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l'Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.

5- Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

6- L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

7- Il R.U.P. è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

1- L'Appaltatore dovrà predisporre prima della consegna dei lavori e mantenere per l'intera durata dell' accordo quadro un' idonea struttura organizzativa, mediante l'allestimento di:

- una sede operativa ubicata in posizione strategica rispetto all'area dei comuni di intervento oggetto dell'appalto, idonea al ricovero dei mezzi d'opera necessari alla conduzione delle lavorazioni previste in appalto, dotate di linea telefonica e linea indipendente per il fax, di casella postale e-mail certificata, di postazione per l'installazione della piattaforma GORI; (a tal uopo si rimanda all'elaborato "SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA INFORMATICO OPERATIVO-GESTIONALE" allegato al presente CSA.

Inoltre l'appaltatore dovrà avere alle sue dipendenze le seguenti figure professionali:

1. N. 1 Direttore Tecnico;
2. N. 1 Progettista/impiegato tecnico;
3. N. 1 Caposquadra;
4. N. 1 Operatore Fresa/Finitrice;
5. N. 1 Operaio;
6. N. 1 Autista/Conducente di mezzi meccanici.

Si precisa che le precedenti figure professionali dovranno essere in possesso delle abilitazioni professionali di seguito elencate:

- Il Caposquadra, l'Operatore Fresa/Finitrice dovranno aver conseguito specifici attestati professionali rilasciati a seguito di corsi certificati da primari istituti quali CESA, SFERA, UNAE e ogni altro istituto in possesso di sistema di qualità ISO 9001:2008, categoria EA37.

Inoltre, tutte le figure professionali, dovranno essere in possesso dell'attestato relativo alla partecipazione al corso per operatori addetti all'apposizione della segnaletica stradale (D.l. 04 marzo 2013).

L'appaltatore dovrà essere in possesso dei seguenti mezzi d'opera:

1. N. 1 Autocarro con portata di 35 q.li;
2. N. 1 Vibro finitrice;
3. N. 1 Scarificatrice a freddo;
4. N. 1 Rulli tandem o combinati;
5. N. 1 Bobcat;
6. N. 1 Mini escavatore.

Tale possesso dovrà risultare alla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere mantenuto per l'intera durata dell'appalto.

Il costo di tale organizzazione è compensato nei prezzi di cui all'Elenco prezzi allegato.

2- La Stazione Appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche prima della stipula del contratto, eventuali verifiche presso sede operativa ed il magazzino indicati dall'impresa.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A. T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

3- Ogni operaio dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento da lavoro, rispondente ad esigenze di funzionalità, protezione, sicurezza e comodità riportante il logo della Ditta per l'immediata individuazione.

4- Le risorse individuate in numero necessario per lo sviluppo lineare e costante dell'esecuzione dei lavori affidati dovranno, di norma, avere la seguente dotazione minima:

- n°1 camion adibito a trasporto di personale e mezzi meccanici e materiali di risulta;
- attrezzatura e macchinari adatti ed efficienti all'effettuazione del lavoro affidato;
- segnaletica a norma di legge per l'individuazione e la delimitazione dell'area di cantiere e di quanto stabilito dalle Autorità Competenti od Enti Gestori titolare della strada nonché quanto previsto dai codici e normative vigenti in materia di segnalazione di cantieri stradali;
- cartello informativo di cantiere conforme a quanto indicato nella TAV.05;

Il costo di tali attrezzature si intenderà in ogni caso compensato dai prezzi di cui all'Elenco prezzi allegato.

5- Data la particolarità del presente appalto che può prevedere contemporanei interventi in siti diversi, l'Appaltatore indicherà, preventivamente, i nominativi e la qualifica del personale al quale la Direzione Lavori potrà rivolgersi in caso di impedimento o di assenza del responsabile designato.

6- Tutto il personale addetto ai lavori dovrà essere di gradimento di GORI S.p.A. che potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi addetto ai lavori.

7- L'Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzerà per i lavori personale dotato di specifica qualifica, e GORI S.p.A. si riserva il diritto di accertare le effettive capacità di tale personale con i metodi che riterrà più opportuni, senza che ciò costituisca accollo di responsabilità per GORI S.p.A. stessa.

8- Quanto disposto nei due capoversi precedenti è esteso al personale dei subappaltatori, sia per quel che riguarda il gradimento che per le capacità.

L' appaltatore dovrà garantire e mantenere per tutta la durata dell' Accordo Quadro una opportuna capacità tecnica ed organizzativa tale da poter assicurare la contemporanea esecuzione di più interventi (in ragione di 2 affidamenti massimi contemporanei) anche in territori di Comuni distanti tra di loro. In ogni caso, in considerazione della natura dell'accordo quadro, la GORI S.p.A. non è tenuta ad assicurare la mole costante di lavoro per l'impiego del personale operativo messo a disposizione dall'Impresa e pertanto si riserva di affidare solo gli interventi necessari alla corretta gestione del servizio idrico integrato senza che l'Impresa possa pretendere alcun tipo di corrispettivo per l'eventuale personale non utilizzato.

10- L' appaltatore dovrà rendere disponibili, presso la propria sede, un numero adeguato di apparati elettronici al fine di consentire l'installazione e configurazione della piattaforma informatica che GORI renderà disponibile per la gestione degli interventi affidati durante l'intera durata dell'accordo quadro.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

ART. 15 - SISTEMA DI WORK FORCE MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO DEI DATI

1. La committente si è dotata di un sistema di work force management (modulo SAP) per la gestione e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. L' appaltatore dovrà, prima della consegna dei servizi, prendere visione del funzionamento del sistema di work force management al fine di adattare le proprie procedure ai requisiti dello stesso. A tal fine GORI provvederà ad organizzare specifiche sedute di formazione oltre che a diffondere specifico materiale informativo. L'appaltatore dovrà essere dotato di apposite strutture hardware e software per la gestione integrata GORI-Appaltatore delle attività previste nel contratto. Il sistema di work force management sarà accessibile sia via PC per le operazioni di back office che via tablet per le operazioni da effettuarsi in campo. Resta inteso che, ove nel corso della durata contrattuale, i sistemi di work force management dalla Stazione Appaltante ai fini della gestione tecnica ed amministrativa degli interventi dovessero essere aggiornati o modificati, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi senza aver nulla a che pretendere ad alcun titolo. In ogni caso sarà garantita all' Appaltatore tutta la formazione necessaria per il corretto utilizzo dei sistemi. Tutto quanto sopra è richiamato dettagliatamente nell'elaborato "Specifiche Tecnica Sistema Informatico Operativo-Gestionale" allegato al presente CAPITOLATO.

ART. 16 - RACCOLTA E SCARICO DATI

1. L' Impresa aggiudicataria certifica il regolare svolgimento delle attività a lei affidate sulla base dei rendiconti dei dati inseriti nel sistema GORI S.p.A.

2. Solo a seguito della comunicazione di cui sopra, previa verifica incrociata con i dati inseriti nel sistema, GORI S.p.A., in caso di esito positivo, darà luogo ai pagamenti verso l'Impresa aggiudicataria in base all'emissione di SAL ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per quanto specificato al Capo 4 "Disciplina Economica" del presente CAPITOLATO.

ART. 17 - QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1- Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto, nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'allegato disciplinare tecnico.

2- L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.

4- Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.

5- I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.

6- L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto di G.O.R.I.S.p.A., ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

7- Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.

8- Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.

9- È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diverse rispetto a quelle contrattualmente stabilite non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per G.O.R.I. S.p.A.

10- Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.

11- Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino dall'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.

12- Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

13- Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.

14- Per verificare la rispondenza dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che l'eventuale Collaudatore in corso d'opera intenda eseguire per il collaudo delle opere.

Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinuncia alle prove.

15- Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

ART. 18 - CONSEGNA E ESECUZIONE DEI LAVORI

1- Fermo restante quanto descritto all'art 1 del presente Capitolato, la consegna dei lavori deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. L'esecuzione dell'appalto avrà inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto. Tuttavia, dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione potrà disporre l'immediato inizio dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso.

2- Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

3- La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.

4- Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data.

5- Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, questi propone al R.U.P. la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.

6- La risoluzione del contratto e il conseguente incameramento della cauzione è disposta dalla G.O.R.I. S.p.A. su proposta del R.U.P..

7- Qualora la consegna non avvenga entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, per fatto o per colpa di G.O.R.I. S.p.A., l'Appaltatore prende atto e dà espressamente atto alla medesima G.O.R.I. S.p.A. che non troveranno applicazione le disposizioni del C.G.A. e, pertanto, avrà solo diritto ad un corrispondente periodo di proroga, rinunciando espressamente – sin d'ora - ad ogni richiesta e/o pretesa a qualsiasi titolo avanzata.

8- Tuttavia, qualora la consegna dei lavori non avvenga entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, per fatto o per colpa della G.O.R.I. S.p.A., l'Appaltatore con apposita istanza notificata al R.U.P., può chiedere di recedere dal contratto. L'istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Direttore dei Lavori abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all'Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla tardata consegna. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della cauzione ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

→ 1 per cento per la parte dell'importo sino a 250.000 Euro;

→ 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.500.000 Euro;

→ 0,2 per cento per la parte eccedente la somma di 1.500.000 Euro.

9- Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il contratto non venga stipulato.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

10- La consegna dei lavori non potrà essere effettuata se l'appaltatore non avrà consegnato alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori copia delle polizze di cui al successivo art. 33 del presente Capitolato.

11- La consegna dei lavori darà luogo alla decorrenza del termine di durata dell'accordo quadro di cui al successivo articolo 18. In ragione della tipologia e della natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, che contempla l'esecuzione di interventi non predeterminabili in numero, tipologia e ubicazione, la consegna dei lavori non configura le ipotesi di consegna parziale.

ART. 19 - *CONDOTTA DEI LAVORI*

1- In considerazione della particolare natura dell'appalto, ogni singolo intervento sarà oggetto di specifico affidamento, così come richiamato dall'articolo 1 comma 3 del presente capitolato, con Ordini di lavoro affidati dalla DL in conformità a quanto disciplinato nel presente articolo.

2- Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo la buona norma e nel rispetto delle normative specifiche vigenti.

3- La Direzione dei Lavori si riserva in ogni momento e senza preavviso il diritto di richiedere l'allontanamento delle maestranze dell'appaltatore dal cantiere qualora dovessero verificarsi gravi negligenze da parte delle stesse.

4- L'Impresa dovrà garantire la sua opera secondo quanto di volta in volta programmato. In caso di interventi particolarmente gravi e/o urgenti, l'Impresa dovrà mettere a disposizione in qualsiasi momento congrue risorse, in termini di personale, mezzi attrezzature e materiali per fronteggiarli.

6- Il tempo utile per l'avvio delle lavorazioni per ogni singolo lavoro sarà definito dalla DL all'atto dell'affidamento.

7- Nel caso di mancato intervento nei termini sopra prefissati senza giusta motivazione, la Stazione Appaltante è autorizzata a far eseguire i lavori in danno da parte di altra ditta disponibile trattenendo i relativi oneri nella prima fattura da liquidare alla ditta appaltatrice, fatta salva l'applicazione della penale, la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni provocati dal mancato tempestivo intervento della ditta appaltatrice.

8- Salvo casi del tutto eccezionali e particolari a giudizio insindacabile della D.L. e per motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe per l'esecuzione dei lavori affidati e, pertanto, in caso di ritardi saranno applicate le penali previste nel presente capitolato Speciale d'Appalto.

9- Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori, oltre ai maggiori costi delle autorizzazioni che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione delle penali, così come previste all'art. 19, GORI S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per l'Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata in ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati.

10- I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente C.S.A. e nel contratto; la D.L. potrà ordinare il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto di GORI S.p.A. al risarcimento dei danni.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

11- GORI S.p.A. può ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorità, ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi. Per tali sospensioni non spetta all'Impresa Appaltatrice alcun compenso o indennizzo e la durata di esse sposterà, conseguentemente, il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori solo nel caso di sospensione totale di tutte le lavorazioni. I lavori, affidati con appositi Ordini di Lavoro, dovranno essere iniziati tempestivamente e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.

12- Il ritardo nell'esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.

13- I luoghi interessati dai lavori dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; l'allontanamento di tali materiali e rifiuti, conseguenti ai lavori di cui sopra, sarà a completo carico dell'Impresa Appaltatrice.

14- L'Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire interferiscono con la viabilità esistente e pertanto tutti i lavori dovranno, prima dell'inizio degli stessi, essere concordati con le Autorità Competenti previo rilascio di autorizzazione, permessi e nullaosta mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e logistici (*vedasi apposizione di opportuna segnaletica preventiva di inizio lavori con indicazione e visibilità dell'atto emanato dagli organi competenti*) atti a soddisfare quanto ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante, dall'Autorità Competenti per il territorio o dall'Ente Gestore del piano viario. Inoltre sono a carico dell'Appaltatore di interagire ovvero di comunicare con congruo anticipo l'inizio delle lavorazioni agli altri soggetti Gestori di Servizi presenti sul territorio interessato. Per quanto sopra l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso derivante dalle necessità espresse dagli organi istituzionali sopra menzionati.

15- L'Appaltatore non può di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai lavori contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

16- La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di utilizzare, in toto o in parte, le opere eseguite dall'Appaltatore, già nel corso dell'appalto; tale facoltà **non esime** l'Appaltatore dall'eventuale responsabilità derivante da mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, da presenza di vizi occulti e/o altre cause che possano inficiare il corretto svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto.

ART. 20 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

1-La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, salvo anticipato esaurimento dell'importo contrattuale. Detto termine decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 21 - PENALI

1- Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI potrà applicare



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A. T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

penali a carico dell'Impresa, qualora sia accertata negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, o ritardi nell'esercizio della mansione. Tali penali, proposte dal Direttore dei lavori, saranno commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore medio mensile dei lavori effettuati dall'impresa per conto della GORI.

2- Nel caso di ritardi nell'esecuzione di lavori, si applica una penale di euro **150,00** (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sia rispetto all'avvio dei lavori stabilito che rispetto al termine definito dal programma esecutivo dei lavori.

3- Le penali di cui al presente articolo proposte dal Direttore Lavori sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4- L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

5- In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della G.O.R.I. S.p.A. di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa G.O.R.I. S.p.A.

ART. 22 - *LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI URGENTI*

1- Il Direttore dei lavori, nei limiti ed alle condizioni in cui ciò sia consentito dalla disciplina vigente, ha il diritto di far eseguire, con mano d'opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall'Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell'appalto.

2- Qualora GORI S.p.A. intenda far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, l'Impresa sarà tenuta ad anticipare le somme eventualmente occorrenti con le modalità previste dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..

Nel caso in cui tali anticipazioni di somme fossero attinenti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa, non avrà diritto alla corresponsione degli interessi relativi.

Le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle fatture, debitamente quietanzate e vistate dal Direttore dei lavori con l'emissione del primo certificato di pagamento successivo all'esborso di dette somme.

3- In tale ipotesi l'Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli stabiliti in contratto e deve senz'altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d'opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori.

4- Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l'obbligo dell'Appaltatore di mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari.

ART. 23 - *LAVORI GIORNALIERI, FESTIVI E NOTTURNI*

1- L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali. All'infuori del regolare orario settimanale di lavoro, l'Impresa non potrà a suo

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A. T. O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

2- Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, né ad indennità non previste dal contratto.

3- Per l'esecuzione di eventuali, specifiche programmabili lavori notturni, prefestivi e festivi, l'Impresa dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante idonee risorse (personale qualificato, idonee attrezzature e quant'altro necessario) per quanto richiesto. I maggiori costi sostenuti sono da intendersi compensati nelle voci dell'elenco prezzi allegato.

4- Per le lavorazioni eseguite nei comuni di Capri ed Anacapri verrà applicata ai prezzi in elenco una maggiorazione pari al 35%.

CAPO. 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1- Per il presente appalto non verrà corrisposta alcuna anticipazione.

2- I pagamenti avvengono per stati di avanzamento bimestrali, redatti dal Direttore dei Lavori indipendentemente dall'importo maturato, e contabilizzati ai sensi dei successivi articoli 24, 25 e 26, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Detti Stati di Avanzamento saranno liquidati dal RUP mediante apposito certificato di pagamento.

3- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4- Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.

5- Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

6- Per ogni SAL emesso e controfirmato dall'Impresa esecutrice dei lavori non dovrà essere prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all'approvazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici.

Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SAL di riferimento e l'Appaltatore provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l'accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario.

Tale fattura dovrà essere inviata in originale presso la sede della G.O.R.I. S.p.A. in Via Trentola, 211 - Ercolano (NA).

La liquidazione delle fatture avverrà a 90gg. d.f.f.m.

La fattura potrà essere emessa solo dopo l'approvazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento. Il certificato di pagamento dovrà essere allegato alla fattura stessa.

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese - Vesuviano.
--

7- La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della Stazione Appaltante della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato dalla prestazione dei lavori e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.

8- Il tempo massimo intercorrente tra l'approvazione del SAL e l'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento e' di 45 gg, fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva con le modalità sopra specificate.

ART. 25 - *PAGAMENTI A SALDO*

1- Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l'Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2- Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza riserve.

3- Nel sottoscrivere il conto finale l'Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini all'uopo stabiliti, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalle operazioni inerenti ai lavori.

4- La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, cod. civ.

6- La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7- Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, G.O.R.I. S.p.A., nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:

- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato da G.O.R.I. S.p.A. stesso, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
- alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
- alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

In tutti i casi sopra indicati, G.O.R.I. S.p.A. ha diritto al risarcimento del danno.

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese - Vesuviano.
--

8- Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate da G.O.R.I. S.p.A. nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

9- In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, G.O.R.I. S.p.A., ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

ART. 26 - LAVORI A MISURA

1- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari facente parte del contratto.

2- Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ampliamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori, pena la mancata contabilizzazione della lavorazione eseguita.

3- Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 27 - LAVORI IN ECONOMIA

1- Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, non previsti nel presente capitolato, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.

2- La contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa al lordo del ribasso d'asta.

Per i lavori che la Stazione Appaltante crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.

Su detti costi sarà applicata la maggiorazione del 25,00% (venticinquepercento), di cui il 15% per spese generali ed il 10% per utile d'impresa e solo su tale maggiorazione verrà applicato l'eventuale ribasso contrattuale.

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.

L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della Direzione Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.

Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.

L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

ART. 28 - ONERI DI DISCARICA

1- La corresponsione degli oneri di trasporto a discarica verrà effettuata esclusivamente con i prezzi di elenco, con la sola esclusione per i materiali di risulta di natura metallica (carpenterie in ferro, chiusini in ghisa, etc.) per i quali non è previsto alcun onere. Per i prezzi aggiunti, non presenti nel Prezzario dei lavori pubblici di riferimento, la corresponsione degli oneri di discarica sarà valutata nell'analisi del prezzo stesso.

2- L'impresa, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà preventivamente richiedere alla Direzione Lavori apposita autorizzazione contenente i dati relativi alla discarica presso la quale si intende smaltire il rifiuto, il prezzo unitario richiesto per tale onere ed ogni altra informazione ritenuta necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa.

3- Tali oneri saranno corrisposti a fattura allegando, in originale o in copia conforme, le bolle di ricevuta degli smaltimenti effettuati presso la discarica autorizzata e dalle quali si evincano, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data di smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso.

ART. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1- Qualora il pagamento a favore dell'Appaltatore avvenga oltre il termine fissato all'art. 22, a partire da tale data e sino alla data dell'adempimento, per i primi 90 giorni, spettano all'Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti.

2- Qualora il pagamento ritardi oltre 90 giorni, dal 91° giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all'Appaltatore gli interessi commisurati al prime rate ABI.

3- Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

4- E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, di presentare istanza al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1- Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili ad G.O.R.I. S.p.A., spettano all'Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano all'Appaltatore gli interessi commisurati al prime rate ABI.

ART. 31 - REVISIONE PREZZI

1- I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'accordo quadro.

ART. 32 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E NUOVI PREZZI

1- I prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relative. Sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali e degli oneri non dettagliati ma necessari all'esecuzione sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli immagazzinamenti ecc., che per i lavori provvisori e l'approvvigionamento delle attrezzature di cantiere e mezzi d'opera e l'organizzazione dell'Appaltatore, nonché tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

I prezzi, salvo le indicazioni particolari contenute nelle singole voci di elenco, sono validi in tutto il territorio dei comuni precedentemente elencati nel presente Capitolato dove opera la GORI S.p.A.

2- Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

- desumibili dalla Tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2014, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 724 del 16.12.2015 e pubblicata sul BURC n. 5 del 27 Gennaio 2016
- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera b).

3- Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzario o ai listini correnti, e d'altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese - Vesuviano.
--

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.

4- L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

5- I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, e alla G.O.R.I. S.p.A. (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

ART. 33 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI APPALTATI

1- L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di GORI S.p.A., introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva.

2- L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le suddette variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto.

3- In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.

ART. 34 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

1- E' vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto e, comunque, privo di qualsiasi efficacia nei confronti della G.O.R.I. S.p.A..

2- E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'articolo 106 del D. lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

CAPO. 5 - CAUZIONIEGARANZIE

ART. 35 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1- L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della G.O.R.I. S.p.A., prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all'art 103 del D.lgs. 50/2016.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

2- L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale;
- responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell'appalto con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati terzi anche l'Ente Appaltante, il personale di GORI S.p.A., nonché gli amministratori e dipendenti di queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla RCO, i dipendenti e gli incaricati di GORI S.p.A., i fornitori dell'Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti contratte da G.O.R.I. S.p.A.

3- L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile operai (RCO) con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro e con limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. Tale copertura dovrà essere comprensiva anche per la garanzia relativa al risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (danno biologico), franchigia non superiore al 6%. La Polizza RCO deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti contratte da G.O.R.I. S.p.A.

4- Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia:

- Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante e suoi dipendenti, nei confronti di GORI S.p.A. e suoi dipendenti;
- Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall'Assicurato;
- Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti;
- Danni da vibrazione, cedimento o franamento del terreno con conseguenti danni ai fabbricati;
- Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- Danni a mezzi sotto carico e scarico;
- Danni da polvere;
- Danni a raccolti, colture o boschi.

L'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.

L'Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a GORI S.p.A. prima dell'inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

L'Appaltatore riconosce a GORI S.p.A., in caso di omissione o ritardo degli adempimenti suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto.



CAPO. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 36 - *NORME DI SICUREZZA GENERALI*

1- I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2- L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3- L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4- Nell'esecuzione delle opere l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è, altresì, obbligata ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori.

L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dall'imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze di qualsiasi documentazione che sia stata approvata dall'Ente Appaltante.

ART. 37 - *SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO*

1- L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore ed ogni altro utile documento di cui all'art.90 del D.Lgs 81/08 e dell'allegato XVII ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale.

2- L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 17 - Capo 3 del d.lgs. 81/2008 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 38 - *PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO*

1- L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e di coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2- Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008, l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3-Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4-Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5-Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6-Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7-Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 39 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1- L'Appaltatore, prima della consegna dei singoli ODL, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2-Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

3-Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4- Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

ART. 40 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1-L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i..

2-Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A. T. O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

dei lavori, relativo ad ogni singolo ODL e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico - professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3-L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4-Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO. 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 41 - SUBAPPALTO

1- Il soggetto affidatario del contratto ha la facoltà di affidare in subappalto le lavorazioni oggetto del contratto. Il subappalto resta disciplinato dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti in materia.

CAPO. 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 42 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1- L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una detagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

2- L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3- L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

4- Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

5- Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dell'Appaltatore, si intendono rinunciate.

6- Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

7- Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

8- Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima.

9- La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.

10- Fermo restando quanto disposto dal presente paragrafo, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto G.O.R.I. S.p.A. a riprendere i lavori.

11- Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

ART. 43 - ACCORDO BONARIO

1- Il Direttore dei lavori ogniqualvolta accerti che l'ammontare delle riserve iscritte dall'Appaltatore vari tra il 5% ed il 15% dell'importo del contratto e comunque nell'ambito di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto, deve darne comunicazione al R.U.P., trasmettendogli nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata sulle riserve apposte.

2- Il R.U.P. deve valutare, in via preliminare, l'ammissibilità e la manifesta fondatezza delle riserve al fine del raggiungimento del limite di valore. Egli, quindi, sotto il primo profilo deve verificare se tutte le riserve siano state tempestivamente iscritte in contabilità, evitando così la decadenza; sotto il secondo aspetto, deve valutare nel merito se tutte o alcune di esse non siano manifestamente infondate.

3- Qualora, per effetto della valutazione di non ammissibilità o di manifestata infondatezza di alcune riserve, il valore complessivo di tutte le riserve iscritte si riduca al di sotto del limite del 15%, il R.U.P., con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento finalizzato all'accordo bonario.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese - Vesuviano.
--

4- Qualora, invece, valuti sussistere i presupposti per l'avvio del procedimento, ha a disposizione 90 giorni, decorrenti dalla data dell'ultima riserva che ha determinato il superamento del 15%, per dar luogo a seguenti adempimenti:

- acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori;
- eventuale acquisizione della relazione riservata del collaudatore incorso d'opera nei casi in cui questo sia obbligatorio e sia stato nominato;
- audizione dell'Appaltatore circa le condizioni ed i termini di un eventuale accordo;
- formulazione alla G.O.R.I. S.p.A. di una proposta finalizzata alla chiusura del procedimento.

5- Qualora che sia la decisione della G.O.R.I., essa viene comunicata all'Appaltatore, il quale, se vi aderisce, sottoscrive, unitamente al R.U.P. un verbale di accordo bonario.

6- Il conseguente pagamento da parte di G.O.R.I. S.p.A. deve avvenire nei successivi 60 giorni, e se viene effettuato con ritardo determina la maturazione di interessi legali a favore dell'Appaltatore a partire dal 61° giorno.

7- Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del quindici per cento dell'importo contrattuale, l'eventuale accordo bonario che dovesse essere attivato in corso di esecuzione dell'appalto o al termine di esso, sarà espletato con istruttoria attribuita al responsabile unico del procedimento, la cui proposta sarà poi confermata, modificata o rigettata dalla G.O.R.I. S.p.A..

8- Ove non si proceda all'accordo bonario di cui al comma precedente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per effetto dell'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria statale competente. Peraltro, qualora le parti concordemente decidano di devolvere una o più controversie alla competenza di un collegio arbitrale potranno provvedere con apposito contratto di compromesso.

ART. 44 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1- L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A. T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 45 - *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

1- Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art.1453 e ss. codice civile) e dal precedente art. 11, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la G.O.R.I. S.p.A. ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, di risolvere il contratto nel caso in cui l'Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei seguenti fatti:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- mancato rispetto e/o reiterato e/o grave inadempimento relativamente alle disposizioni adottate dalla Stazione Appaltante e/o dal direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dal presente capitolato;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata attivazione in tempo utile, da parte dell'Appaltatore, per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Appaltatore;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 36 e 37 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della G.O.R.I. S.p.A. a mezzo lettera raccomandata A.R. e senza necessità di ulteriori adempimenti, e comporta l'incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2- Il contratto è altresì risolto - allo stesso modo e con le medesime modalità indicate al precedente comma 1 - in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell'A.T.O. 3 Sarnese - Vestuviano.
--

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3- Ogni contestazione dell'Appaltatore in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare esclusivamente il risarcimento dei danni e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

ART. 46 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1- La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. inviata all'Appaltatore, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

2- In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata da G.O.R.I. S.p.A. per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior danno.

2bis.- Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

3- La G.O.R.I. S.p.A., nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dallo stesso G.O.R.I. S.p.A..

4- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna da G.O.R.I. S.p.A. e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l'Appaltatore.

5- Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita da G.O.R.I. S.p.A., le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l'assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

6- G.O.R.I. S.p.A. ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che G.O.R.I. S.p.A. non intende utilizzare.

7- Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite da G.O.R.I. S.p.A. di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura di G.O.R.I. S.p.A. e con onere a carico dell'Appaltatore.

8- G.O.R.I. S.p.A. per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all'Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Samnese – Vesuviano.
--

9- Dal momento in cui il contratto viene risolto l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.

10- Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

CAPO. 9 - ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E COLLAUDO

ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1- L'ultimazione di ciascun intervento ordinato, viene sancita dalla chiusura dell'OdL ovvero dalla validazione del Rapporto di Intervento da parte dei componenti dell'Ufficio Direzione Lavori.

2- Il Certificato di ultimazione lavori, verrà redatto dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, al termine del tempo utile fissato dal precedente art. 18 del presente Capitolato. Il Direttore dei lavori, a valle di una comunicazione scritta inviata all'Impresa, procederà alle constatazioni in contraddittorio, ne rileva e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante.

3-Al fine di poter utilizzare le opere eseguite, visto anche la natura delle stesse e l'impatto sulla circolazione veicolare del singolo territorio prima che intervenga il collaudo provvisorio, la Stazione Appaltante può procedere alla presa in consegna anticipata.

4- La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

5- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale. Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare guasti e degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

ART. 48 - CONTO FINALE

1- Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori. Il certificato di pagamento della rata di saldo, contenente lo svincolo delle somme di cui all'art. 23 del presente Capitolato, verrà emesso in seguito all'approvazione da parte della Stazione Appaltante dello Stato finale e del Certificato di collaudo.

ART. 49 - COLLAUDO

1-Data la natura dell'appalto, le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad insindacabile decisione della Stazione Appaltante, in corso d'opera oppure ad appalto ultimato. Al termine dei lavori verrà eseguito il collaudo finale tecnico, contabile ed amministrativo.

2- Il collaudo, come stabilito al comma 3 dell'art 102 del d.lgs.50/16, deve avvenire entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell'A.T.O. 3 Sanese - Vesuviano.
--

collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno dalla data di ultimazione lavori

3-Ai sensi del comma 3 art 102 del D.lgs.50/16, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte della G.O.R.I. S.p.A. ed in ogni caso, decorsi due anni e due mesi dall'emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

4- Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l'approvazione del certificato medesimo da parte della G.O.R.I. S.p.A..

5- Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione della rata di saldo.

6- L'organo di collaudo, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo, invitandolo ad intervenire.

7- Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri dipendenti di G.O.R.I. S.p.A. invitati dal collaudatore.

8- L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non ne infierirà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.

9- Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

ART. 50 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

1- È facoltà della G.O.R.I. S.p.A. nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori di particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

CAPO. 10 - NORME FINALI

ART. 51 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1- Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'Impresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, s'intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali:

- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- Provvedere all'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
- Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A. T. O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

- La guardiania dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22).
- Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, curare inoltre, ove necessario, gli adempimenti e l'ottenimento delle CIL - SCIA - DIA, presso le amministrazioni competenti predisponendo su indicazione del RUP e della D.L. i necessari elaborati. AltRESI rilevare preventivamente l'intera segnaletica orizzontale presente compresa quella relativa agli stalli parcheggi sia libero che a pagamento ed a reperire la documentazione ufficiale presso gli organi competenti. Il giudizio sull'esattezza della segnaletica eseguita è determinato dalla D.L. sulla scorta della documentazione preventiva reperita e trasmessa alla D.L. nonché a seguito della verbalizzazione che l'Appaltatore dovrà provvedere a stilare con le Autorità Locali competenti e di concerto con gli enti interessati direttamente o indirettamente all'opera e la medesima D.L.. Gli oneri relativi ai predetti adempimenti sono completamente a carico dell'Appaltatore.

La verifica, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, laddove possibile ovvero richiesto dalla Direzione Lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza ed ubicazioni di manufatti e sottoservizi interferenti con l'opera oggetto di intervento.

- Ove richiesto dalla D.L., l'impresa è tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro fessurativo emergente "ante operam" e "post operam" sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell'area di intervento, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.
- Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti.
- L'impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
- Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uso con opere provvisorie.
- Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.
- Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori.
- Restano a carico della Stazione Appaltante solo gli oneri di concessione, le spese



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese -- Vesuviano.

per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fideiussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'impresa.

- Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose.
- Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.
- Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la sicurezza del lavoro.
- Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell'A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.

- prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati;
- in particolare provvedere con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante.
- tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni;
- saranno, infine, a carico dell'impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali;
- provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
- la spesa per la raccolta delle fotografie relative alle opere eseguite, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori ovvero allegate ai Rapporti di intervento;
- la rimozione e lo sgombrò totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato;
- a carico dell'impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito;
- osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera.
- in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procede, in tema di definizione delle controversie, ai sensi degli artt. 32e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto;
- fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto;
- corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori; la Stazione Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l'impresa non può opporre eccezioni, né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni. L'impresa è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti;

- provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni;
- fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante;

2- L'Appaltatore dichiara e garantisce, sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata la G.O.R.I. S.p.A. in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l'appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.

3- Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori, né, infine, di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.

4- Quando l'impresa non adempia gli obblighi sopra indicati, la G.O.R.I. S.p.A. sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni.

- In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante tratterrà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
- Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
- Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.



ACCORDO QUADRO per l'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso a seguito di interventi sulle opere del Sistema Idrico Integrato, ricadenti nel territorio dell' A.T.O. 3 Sarnese – Vesuviano.
--

ART. 52 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1- L'Appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, le minute e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

2- L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili durante la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 53 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1- La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di rimozione di pavimentazione stradale o sottofondi, resta in capo all'Impresa Appaltatrice, che rimane pertanto responsabile, nella qualità di produttore di tutti gli adempimenti eventualmente anche previsti dal SISTRI.

2- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

In caso di rinvenimento di oggetti di valore il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Gli oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto nell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed integr..

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART. 54 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1- E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 55 - CARTELLO DI CANTIERE

1- L'Appaltatore deve predisporre ed esporre il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.